

PROVVEDIMENTO N. 146 DEL 18 GIUGNO.2024

MODIFICA AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 66 DEL 18 DICEMBRE 2017 CONCERNENTE I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ SPETTANTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 246, COMMA 3 E 280, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, AI COMMISSARI LIQUIDATORI ED AI COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELLE IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA. INDENNITÀ SPETTANTI AI COMMISSARI LIQUIDATORI DI IMPRESE NON AUTORIZZATE.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 con cui all'ISVAP è subentrato l'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private (di seguito CAP) e, in particolare, l'art. 246, comma 3, il quale dispone che le indennità spettanti ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sottoposte a liquidazione coatta amministrativa sono determinate dall'IVASS in base ai criteri da esso stabiliti e sono a carico dell'impresa sottoposta alla procedura;

VISTO altresì che l'art. 341, comma 1, CAP il quale stabilisce, tra l'altro, che l'art. 246, comma 3, si applica a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private;

VISTO il provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017 che disciplina i criteri di determinazione delle indennità spettanti, ai sensi degli articoli 246, comma 3 e 280, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in liquidazione coatta amministrativa;

VISTO il provvedimento IVASS n. 100 del 15 dicembre 2020 recante modifiche all'art. 12 del provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017;

VISTO il provvedimento IVASS n. 120 del 24 maggio 2022 recante modifiche all'art. 12 del provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni (Legge Fallimentare) e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza), nonché dei criteri stabiliti nel decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni (TUB) per gli organi delle liquidazioni delle banche, fatte salve le specificità della liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione;

RILEVATE le esigenze di prevedere i criteri di determinazione delle indennità spettanti ai commissari liquidatori e ai componenti dei comitati di sorveglianza delle imprese, autorizzate e non autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa in caso di cessazione dell'incarico nel corso della procedura e di introdurre un compenso premiale per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative.

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Modifiche all'art.12 del Provvedimento n. 66 del 18 dicembre 2017)

L'art. 12 (Procedure di liquidazione coatta amministrativa già in essere) è sostituito con il seguente:

“1. Il compenso dei commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento è costituito unicamente dalla quota variabile di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'abrogato provvedimento ISVAP n. 2509/2007, calcolata sull'ammontare, suddiviso per scaglioni, dell'attivo distribuito ai creditori. Ai fini della determinazione dell'indennità fra il minimo ed il massimo si terrà conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della complessità della procedura, delle spese effettuate, della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni liquidatorie e del complessivo ammontare di quanto percepito nel corso della procedura. Ove si verificassero una o più sostituzioni del commissario liquidatore nel corso della procedura, l'indennità spettante a ciascun

commissario è calcolata in proporzione all'attivo dallo stesso distribuito, tenendo conto di quanto complessivamente distribuito al termine della procedura.

- 2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, al commissario liquidatore che chiude una procedura di liquidazione coatta amministrativa può essere riconosciuto un compenso di importo non superiore a € 60.000, dedotti gli eventuali acconti percepiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, determinato tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della complessità della procedura, delle spese effettuate, della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni e del complessivo ammontare di quanto percepito nel corso della procedura. Nel caso di organo pluripersonale composto da due o più commissari liquidatori, si applica l'art. 3, comma 2, del presente provvedimento.*
- 3. Al presidente e a ciascun componente del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa spetta un'indennità variabile pari, rispettivamente, al 9% e al 7,5% di quella determinabile in favore del commissario liquidatore ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.*
- 4. Nel corso della procedura, dopo ogni distribuzione di somme ai creditori a titolo di acconto o di riparto parziale, possono essere erogati acconti sull'indennità finale, su istanza motivata del commissario liquidatore e previa autorizzazione dell'IVASS, in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote percentuali minime previste dall'art. 1, comma 4, del provvedimento ISVAP n. 2509/2007 all'attivo distribuito a titolo di acconto o di riparto parziale e tenendo conto dell'intero importo distribuibile al termine della procedura.*
- 5. Gli organi liquidatori delle procedure aperte successivamente all'1 gennaio 2010, al momento della presentazione del bilancio e del riparto finale, possono optare per le indennità calcolate ai sensi del Capo II del presente provvedimento, dedotti tutti i compensi – sia nella parte fissa che variabile – erogati agli organi della liquidazione in vigore del precedente regime.*
- 6. Nei casi in cui il deposito della documentazione finale relativa alle procedure aperte prima dell'1 gennaio 2010 abbia avuto luogo entro l'1 gennaio 2022, agli organi della liquidazione è riconosciuto un compenso premiale fino a tre quote predeterminate, così come calcolate ai sensi dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 2509/2007.*

7. *Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle liquidazioni coatte amministrative degli enti di gestione fiduciaria ancora aperte alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.*
8. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure liquidatorie chiuse tramite concordato.*
9. *In relazione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa chiuse con giudizi in corso, si applica la disciplina di cui all'art. 1, comma 8, e all'art. 10, comma 4 del provvedimento ISVAP n. 2509/2007, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo.*
10. *Ove il commissario liquidatore cessi dalle funzioni nel corso della procedura, per motivi diversi dalla revoca, può chiedere, a prescindere dallo stato della procedura, la corresponsione a titolo definitivo del compenso finale ad esso spettante, dedotti gli acconti percepiti. In tal caso, il compenso è determinato:*
- a) applicando i criteri e le percentuali previsti all'art. 1, comma 4, del provvedimento ISVAP n. 2509/2007 in proporzione all'attivo dallo stesso distribuito, tenendo conto di quanto distribuito in precedenza e di quanto distribuibile al termine della procedura;*
- b) ove più favorevole, incluso il caso di assenza di attivo dal medesimo distribuito, nella misura e con i criteri previsti al comma 2 del presente articolo.*
11. *Nel caso in cui il presidente o un componente del comitato di sorveglianza cessi dalle funzioni nel corso della procedura, per motivi diversi dalla revoca, può chiedere la corresponsione di un compenso a titolo definitivo prima della chiusura, dedotti gli acconti percepiti, determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo.*
12. *Il compenso degli organi delle liquidazioni che provvedono agli adempimenti finali di chiusura della procedura ai sensi degli artt. 261, 262 e 263 CAP, tenendo conto dei criteri indicati dai commi 1 e 2 del presente articolo e ove gli organi non esercitino l'opzione di cui al comma 5 del presente articolo, è incrementato:*
- a) quanto al commissario liquidatore, degli importi che saranno determinati secondo gli scaglioni di seguito individuati in funzione dello stato passivo*
- | | |
|---|-------------------------------|
| <i>stato passivo</i> | <i>compenso integrativo</i> |
| <i>fino a € 100.000.000</i> | <i>da € 10.000 a € 25.000</i> |
| <i>da € 100.000.001 a € 300.000.000</i> | <i>da € 25.001 a € 50.000</i> |

da € 300.000.001 a € 500.000.000

da € 50.001 a € 75.000

oltre € 500.000.000

da € 75.001 a € 100.000

b) quanto al presidente e a ciascun componente del comitato di sorveglianza, in misura pari rispettivamente al 9% e al 7,5% del compenso integrativo riconoscibile al commissario liquidatore”.

Art. 2

(Pubblicazione)

1. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Art. 3

(Entrata in vigore e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del provvedimento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino dell'IVASS.
2. Il provvedimento trova applicazione in favore degli organi delle procedure di liquidazione coatta amministrativa aperte prima dell'entrata in vigore del provvedimento IVASS n. 66/2017 (20 dicembre 2017) in carica alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento o successivamente nominati, con esclusione degli organi per i quali sono già stati determinati i compensi finali.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Firmato digitalmente da
LUIGI FEDERICO SIGNORINI